

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 19:30 dell'anno 2023 presso la sede operativa dell'Associazione **"Vigilanza Antincendi Boschivi ODV"** si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci.

SONO PRESENTI I SEGUENTI SOCI:

1. SPATOLA FRANCESCA LETIZIA;
2. FRAZZETTO ALESSANDRO;
3. ADORNETTO NICOLA;
4. AIELLO TOMMASO MASSIMILIANO;
5. CANIGLIA ARIANNA;
6. NASELLI ROBERTA;
7. SCALONE ANTONINO;
8. MARCHESE SEFORA;
9. BIANCOVISO SEBASTIANO VALERIO CRISTIANO;
10. NICOSIA PAOLO;
11. GRAVINA GIOVANNI;
12. SCUDERI FRANCESCO;
13. DI STEFANO LILIANA.

Essendo presenti N.13 soci su N.20, La Presidente Spatola Francesca Letizia dichiara validamente costituita l'assemblea, chiama il segretario Scalone Antonino a verbalizzare, ed apre la discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di apportare delle modifiche allo statuto e di adottare il nuovo in virtù del DLgs. del 3 luglio 2017 n.117;
 2. Varie ed eventuali.
-
1. La Presidente dell'Associazione, Spatola Francesca Letizia, dopo aver illustrato all'assemblea le modifiche d'apportare in relazione alla richiesta del 15/12/2022 pervenuta tramite pec dall'ufficio RUNTS, propone all'assemblea di modificare lo Statuto. I presenti soci, dopo ampia

Sede Legale: via Siracusa, 28 95048 Scordia(Ct)
Sede Operativa: Campo Sportivo Aldo Binanti s/n 95048 Scordia(Ct)
www.vab.it, scordia@vab.it, vabscordia@pec.it, Vab Scordia su Facebook, @VabScordia su Twitter e
Vab Scordia su Instagram

C.F. 93181980876 - Iscrizione Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana
D.D.G n. 68 del 23/4/2013 Cod. Ass. 1148

discussione, dopo aver valutato le modifiche dello Statuto e dopo averlo letto, approvano per alzata di mano all'unanimità e che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e quella di registro;

2. Non avendo altro su cui discutere e deliberare, la Presidente dichiara cessata l'assemblea, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale alle ore 21:50.

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio/a sotto indicato, nell'ordine:

1. SPATOLA FRANCESCA LETIZIA

Spatola Francesca

2. FRAZZETTO ALESSANDRO

Frazzetto Alessandro

3. ADORNETTO NICOLA

Adornetto Nicola

4. AIELLO TOMMASO MASSIMILIANO

Aiello Tommaso Massimiliano

5. CANIGLIA ARIANNA

Caniglia Arianna

6. NASELLI ROBERTA

Naselli Roberta

7. SCALONE ANTONINO

Scalone Antonino

8. MARCHESE SEFORA

Marchese Sefora

9. BIANCOVISO SEBASTIANO VALERIO CRISTIANO

Biancoviso Sebastiano V.C.

Sede Legale: via Siracusa, 28 95048 Scordia(Ct)

Sede Operativa: Campo Sportivo Aldo Binanti s/n 95048 Scordia(Ct)

www.vab.it, scordia@vab.it, vabscordia@pec.it, Vab Scordia su Facebook, @VabScordia su Twitter e

Vab Scordia su Instagram

C.F. 93181980876 - Iscrizione Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana

D.D.G n. 68 del 23/4/2013 Cod. Ass. 1148

10. NICOSIA PAOLO Paolo Nicosia;

11. GRAVINA GIOVANNI Giovanni Gravina;

12. SCUDERI FRANCESCO Francesco Scuderi;

13. DI STEFANO LILIANA Liliana Di Stefano;

Scordia (CT) 12/01/2023



www.vab.it

Sede Legale: via Siracusa, 28 95048 Scordia(Ct)
Sede Operativa: Campo Sportivo Aldo Binanti s/n 95048 Scordia(Ct)
www.vab.it, scordia@vab.it, vabscordia@pec.it, Vab Scordia su Facebook, @VabScordia su Twitter e
Vab Scordia su Instagram

C.F. 93181980876 - Iscrizione Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana
D.D.G n. 68 del 23/4/2013 Cod. Ass. 1148

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 Denominazione e sede.....	pag.3
ART.2 Principi ispiratori dell'Associazione.....	pag.3
ART.3 Scopi ed attività.....	pag.3
ART.4 Altre attività di volontariato.....	pag.4
ART.5 Logo, emblema e standardo dell'Associazione.....	pag.4
ART.6 Festa dell'Associazione.....	pag.5
ART.7 Regolamento.....	pag.5
ART.8 Ammissione dei soci.....	pag.5
ART.9 Doveri e diritti dei soci.....	pag.5
ART.10 Provvedimenti disciplinari.....	pag.6
ART.11 Gratuità delle prestazioni dei soci e collaborazioni retribuite.....	pag.6
ART.12 Perdita della qualità dei soci.....	pag.7
ART.13 Durata delle cariche sociali.....	pag.7

L'ORGANIZZAZIONE

ART.14 Struttura dell'Associazione.....	pag.8
ART.15 Ordinamento dell'Associazione.....	pag.8
ART.16 L'assemblea generale dei soci.....	pag.8
ART.17 Il consiglio direttivo.....	pag.10
ART.18 Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo.....	pag.11
ART.19 Vacanze tra i membri del consiglio direttivo.....	pag.11
ART.20 Il presidente.....	pag.11
ART.21 Il potere di firma.....	pag.12
ART.22 Il collegio degli ispettori contabili.....	pag.12
ART.23 Il collegio dei probiviri.....	pag.12
ART.24 Vacanze tra gli ispettori contabili e i probiviri.....	pag.12
ART.25 I distaccamenti	pag.13
ART.26 Il responsabile del distaccamento	pag.13
ART.27 I gruppi.....	pag.13
ART.28 Il capogruppo.....	pag.13
ART.29 Le commissioni.....	pag.13
ART.30 I commissari.....	pag.14

ART.31 Gli ispettori.....	pag.14
ART.32 Il centro operativo territoriale – Sala Operativa territoriale.....	pag.14
ART.33 I nuclei di intervento specialistico di protezione civile e antincendio boschivo.....	pag.14
ART.34 Verbali degli organi collegiali.....	pag.14

LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

ART.35 Risorse economiche.....	pag.15
ART.36 Intestazione dei beni sociali.....	pag.15
ART.37 Il conferimento di beni e capitali.....	pag.15
ART.38 I fondi dei distaccamenti, gruppi e nuclei.....	pag.15
ART.39 Esercizio sociale.....	pag.16
ART.40 Organo di controllo.....	pag.16
ART.41 Responsabilità dei soci.....	pag.16
ART.42 Atti e pubblicazioni dell'Associazione.....	pag.16
ART.43 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione.....	pag.17
ART.44 Requisiti iscrizione e mantenimento all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana.....	pag.17
ART.45 Norma di rinvio.....	pag.17

www.vab.it

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e sede

L'Associazione denominata "**V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ODV**", che di seguito verrà indicata anche con l'acronimo V.A.B. o la sigla VAB, è un'organizzazione di volontariato istituita ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, del libro I, Titolo II del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore, delle leggi regionali e nazionali in materia e delle successive modifiche ed integrazioni. L'Associazione ha carattere territoriale ed opera prevalentemente in Scordia (CT). L'Associazione ha sede legale ed amministrativa in Scordia (CT).

Art. 2

Principi ispiratori dell'Associazione

La "**V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI ODV**" è un'organizzazione di volontariato apolitica, apartitica e aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, anche indiretto, con finalità, civiche, di solidarietà umana e di utilità sociale che si prefigge di realizzare principalmente attività di interesse generale attraverso l'azione volontaria dei propri soci.

Art. 3

Scopi ed attività

Tutte le attività dell'Associazione sono prive dello scopo di lucro e sono finalizzate al perseguimento dell'interesse generale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rendendo più organizzato ed efficiente servizio di volontariato in situazioni di bisogno dal singolo o della collettività, nel settore della protezione civile, dell'antincendio boschivo e, più in generale, della tutela della persona umana, dei beni e della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e degli animali.

1. In particolare, l'Associazione ha per scopi:
 - a) l'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione civile, **ai sensi del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1**, in settori diversi dall'antincendio boschivo avvalendosi anche di nuclei di intervento specialistico di protezione civile, attraverso la collaborazione e cooperazione con le Istituzioni, gli Enti e le Amministrazioni competenti **o soggetti privati**;
 - b) la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi;
 - c) la prevenzione, il contrasto e la soluzione di ogni altro evento pregiudizievole per l'ambiente naturale in ogni suo aspetto e, in particolare, per il patrimonio boschivo;
 - d) la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'addestramento dei propri soci per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti, Amministrazioni o singoli esperti esterni all'Associazione.

2. Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- a) promuovere lo studio, la ricerca, l'educazione e la formazione in ordine alle problematiche connesse agli incendi boschivi ed agli altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente naturale nonché, più in generale, in tema di protezione civile;
- b) acquisire, mantenere ed incrementare la disponibilità di strutture, mezzi, attrezzature, risorse umane e finanziarie occorrenti all'espletamento delle attività statutarie;
- c) collaborare e cooperare con Istituzioni, Enti, Amministrazioni ed Associazioni territoriali, regionali, nazionali ed internazionali, pubblici o privati, aventi scopi conformi o compatibili con quelli di cui al presente Statuto;
- d) promuovere la realizzazione di associazioni complesse e federazioni o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, regionali, nazionali o internazionali o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni.

Tutte le attività dell'Associazione sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli eventuali enti associati, conformemente alle prescrizioni legislative.

Art. 4

Altre attività di volontariato

L'Associazione può svolgere anche attività di organizzazione o supporto in eventi anche di carattere promozionale, utili per il perseguimento delle proprie finalità statutarie di interesse generale, nonché fornire assistenza alle manifestazioni regionali, nazionali o locali, anche organizzate da terzi, sia pubblici che privati, con mansioni di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, ove previsto o consentito e nel rispetto delle normative vigenti nonché altri servizi di assistenza similari. Tali attività e servizi non avranno carattere di obbligatorietà, sia con riferimento ai singoli soci sia per quanto attiene alle articolazioni organizzative dell'Associazione, e non potranno mai essere, o porsi, in contrasto con le caratteristiche costituzionali e con i principi ispiratori dell'Associazione, né con gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto. In ogni caso le attività diverse, oggetto del presente articolo, avranno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art 3. Dei risultati delle attività di cui al presente articolo è fatta menzione nei documenti di bilancio.

Art. 5

Logo, emblema e standardo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è costituito dalla sigla VAB formata da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde; le lettere A e V sono costituite dallo stesso carattere - ovviamente capovolto in un caso - con il trattino della A sostituito da un cerchio pieno di colore rosso; la B è priva del tratto rettilineo verticale ed i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto. L'emblema ha forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne affiancate e parzialmente sovrapposte di colore verde, in campo giallo, con il logo VAB ben evidenziato. Il tutto circondato da un bordo verde che riporta nel suo spessore le parole "**VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI**" e "**PROTEZIONE CIVILE**". Lo standardo è di colore giallo con impresso in grande il logo VAB e l'emblema dell'Associazione. Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi dell'Associazione, nonché sui materiali e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso della sede sociale. Nei documenti ufficiali associativi, nella

carta intestata ed in ogni altro atto promanante dall'Associazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017, la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.

Art. 6

Festa dell'Associazione

L'ultima domenica del mese di aprile di ogni anno si celebra la festa dell'Associazione come indicato dallo statuto della Federazione VAB Italia.

Art. 7

Regolamento

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dal presente Statuto e, in suo ossequio, dal Regolamento redatto ed approvato dal consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 17. La materia elettorale può essere disciplinata da un apposito regolamento.

Art. 8

Ammissione dei soci

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, in pieno possesso dei diritti civili e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua, confessione religiosa, opinione politica e condizione personale e sociale, che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione ed accettino senza riserve il presente Statuto. Per l'ammissione a socio è necessario presentare apposita domanda scritta al consiglio direttivo, controfirmata dal Presidente dell'Associazione e corredata dei documenti previsti dal Regolamento, e sarà ufficializzata nel momento in cui il richiedente verrà iscritto nel libro soci.

L'aspirante socio che risiede fuori della Regione Sicilia o in una zona territoriale della Regione ove non operino sedi V.A.B., ovvero formuli motivata richiesta in tal senso, può entrare a far parte dell'Associazione seguendo la prassi già indicata nel presente articolo. Il consiglio direttivo delibera, in via discrezionale ed insindacabile, sull'ammissione di nuovi soci.

Art. 9

Doveri e diritti dei soci

1. Tutti i soci hanno il dovere di:

- a) affermare e difendere, principalmente con l'esempio, i principi ispiratori e gli scopi dell'Associazione;
- b) collaborare alla crescita morale e materiale dell'Associazione;
- c) rispettare e far rispettare il presente Statuto ed il Regolamento, nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- d) versare le quote sociali annuali di tesseramento entro il giorno trentuno del mese di gennaio di ogni anno.

I soci hanno, inoltre, il dovere di svolgere le attività di istituto dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) frequentare i locali sociali in conformità alle delibere degli organi associativi;
- b) partecipare a tutte le manifestazioni ed attività sociali alle condizioni e con le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi associativi;
- c) intervenire alle adunanze assembleari dell'Associazione;
- d) prendere visione degli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione;

3. Tutti i soci hanno diritto di:

- a) votare nelle adunanze assembleari dell'Associazione;
- b) essere eletti alle cariche sociali.

Art. 10

Provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci sono deliberate ed applicate, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, dal consiglio direttivo, al fine di censurare:
 - a) comportamenti pregiudizievoli per i principi ispiratori, gli scopi, gli interessi, l'attività, il patrimonio o l'immagine dell'Associazione;
 - b) comportamenti contrastanti con le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.
2. Le sanzioni disciplinari consistono in:
 - a) richiamo scritto;
 - b) revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione all'utilizzo di apparati radio, revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione alla condotta di veicoli associativi, esclusione da determinati servizi operativi, obbligo di espletare determinati servizi d'istituto;
 - c) sospensione o revoca della qualifica operativa, incarico o ruolo associativo;
 - d) sospensione e per un periodo di tempo minimo di sette giorni e massimo di tre anni;
 - e) esclusione dall'Associazione.

Ogni provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare è deliberato dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi componenti; deve essere motivato e comunicato al socio per iscritto.

Il provvedimento di sospensione o esclusione non libera il socio dall'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme, a qualsiasi titolo, dovute all'Associazione e comporta la privazione di tutti i diritti connessi alla qualità di socio, ivi compreso quello di frequentare i locali sociali e di partecipare a qualsiasi manifestazione, attività o servizio associativo.

Art. 11

Gratuità delle prestazioni dei soci e collaborazioni retribuite

Tutte le prestazioni di ogni socio per lo svolgimento dei compiti sociali, sono rese in modo personale, spontaneo e gratuito, per sua libera scelta, al fine di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche

indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. È fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso di eventuali spese anticipate dai soci per il regolare svolgimento delle normali attività d'istituto, previa presentazione di regolare ricevute e/o analoghi documenti dopo verifica del consiglio direttivo nelle forme e nei limiti di legge. Sono parimenti spontanei, gratuiti e disinteressati tutti gli uffici attinenti qualsivoglia carica o incarico sociale. Prestazioni d'opera retribuite di dipendenti o professionisti anche non convenzionati, sono ammesse solo per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione e, in particolare, per l'espletamento di funzioni o incarichi tecnici, burocratici, amministrativi, contabili e fiscali o di istruzione e qualificazione professionale dei volontari, ai sensi delle vigenti normative.

Art. 12

Perdita della qualità dei soci

Il vincolo associativo che lega l'Associazione al socio può sciogliersi, limitatamente, a ciascun socio, per:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) dimissioni;
- d) espulsione;
- e) radiazione;
- f) morosità.

Il versamento della quota associativa che deve essere improrogabilmente effettuato entro il trentuno gennaio di ogni anno.

A seguito della perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo intervenuta, sorge l'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme a qualsiasi titolo ancora dovute all'Associazione, della immediata restituzione della tessera associativa, dei beni strumentali di proprietà dell'Associazione eventualmente detenuti, degli emblemi sociali e di quanto altro possa, anche indirettamente, qualificare il detentore come appartenente all'Associazione.

Art. 13

Durata delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali hanno durata di cinque anni ed è fatta salva la rieleggibilità, senza limiti di tempo. Le candidature possono essere inoltrate da parte del socio alla Segreteria dell'Associazione entro tre giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Le procedure di voto sono disciplinate dal Regolamento Elettorale, fermo restando il principio della personalità e della segretezza del voto.

L'ORGANIZZAZIONE

Art.14

Struttura dell'Associazione

La struttura dell'Associazione è organizzata come segue:

- a) sede legale, organi dirigenti (eventualmente coadiuvati dai referenti di settore vedi art.17);
- b) centro operativo;
- c) I distaccamenti;
- d) I gruppi;
- e) I nuclei di intervento specialistico di protezione civile e antincendio boschivo.

Art. 15

Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione esplica la propria attività a mezzo di:

1. Organi ordinari:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

2. Organi straordinari:

- a) I commissari;
- b) Gli ispettori;
- c) Organo di controllo.

3. Organi facoltativi:

- a) Il collegio degli ispettori contabili;
- b) Il collegio dei probiviri;
- c) Le commissioni.
- d) I distaccamenti;
- e) I gruppi;
- f) Il centro operativo territoriale – Sala Operativa territoriale;
- g) I nuclei di intervento specialistico di protezione civile e antincendio boschivo.

Art. 16

L'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di partecipare all'assemblea generale tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale di tesseramento alla data dell'adunanza assembleare. Hanno diritto al voto nell'assemblea generale tutti i soci. Ogni socio dispone di un solo voto.

- 1. L'assemblea generale dei soci, in sede ordinaria:

- 
- a) indirizza l'attività dell'Associazione;
 - b) delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che il consiglio direttivo ritenga di sottoporle;
 - c) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo relativi ad ogni esercizio annuale, come predisposti dal consiglio direttivo;
 - d) elegge la commissione elettorale composta da uno o tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione e voto in assemblea generale e non hanno presentato candidatura per le cariche da eleggere, incaricata della gestione delle operazioni di voto in occasione del rinnovo delle cariche sociali;
 - e) elegge ogni cinque anni i componenti elettivi del consiglio direttivo ed i membri del collegio degli ispettori contabili e del collegio dei probiviri (o quando se ne preveda la costituzione);
 - f) elegge, in via suppletiva, i membri del consiglio direttivo, del collegio degli ispettori contabili e del collegio dei probiviri, nelle modalità previste dallo statuto e dal regolamento, al fine di colmare eventuali vacanze verificatesi fra i membri di tali organi sociali;
 - g) delibera, su proposta del consiglio direttivo, l'affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese Associazioni locali, regionali, nazionali o internazionali o altre Associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni.

2. L'assemblea generale dei soci, in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio associativo.

L'assemblea generale dei soci è convocata presso la sede dell'Associazione ovvero nel diverso luogo motivatamente indicato nell'avviso di convocazione, (o in modalità online). L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente mediante lettera raccomandata, o altro mezzo scritto (fax, sms, e-mail, pec e/o gruppo WhatsApp o qualche applicazione simile), che assicuri la completa e tempestiva trasmissione, indirizzata ai soci risultanti dal libro soci dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve essere inviato con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea generale dei soci è convocata ogni anno, in sessione ordinaria, per esaminare ed approvare il bilancio, e ogni qualvolta il presidente o il consiglio direttivo o il collegio degli ispettori contabili o il collegio dei probiviri ovvero un venticinque per cento degli associati ne ravvisino l'opportunità espressa mediante istanza scritta alla segreteria. L'assemblea generale dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua mancanza, dal vice presidente ovvero in mancanza di questo dal socio ordinario con maggiore anzianità di iscrizione presente all'adunanza. Il presidente dell'assemblea è coadiuvato dal segretario/a o, in mancanza di questo, da un segretario all'uopo nominato dal presidente stesso. L'assemblea generale, in sede ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. L'assemblea generale, in sede ordinaria, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. L'assemblea generale, in sede straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza del cinquanta per cento dei soci. L'assemblea generale, in sede straordinaria, in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima, è regolarmente costituita con la presenza del venticinque per cento dei soci. L'assemblea generale dei soci, in

sessione ordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. L'assemblea generale dei soci, in sessione straordinaria, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Sono fatte comunque salve maggioranze più elevate ove richieste dalla legge. Nell'assemblea generale dei soci non sono ammesse deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la decisione del presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto dal Regolamento. In ogni caso, tutte le votazioni inerenti alle elezioni delle cariche e degli organi sociali sono segrete. Le deliberazioni adottate dall'assemblea generale sono riportate su apposito libro dei verbali a cura del/lla segretario/a e da questi sottoscritte unitamente al presidente. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci è tenuto dal consiglio direttivo. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. Le delibere prese dall'assemblea generale dei soci nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento, obbligano tutti i soci dell'Associazione ivi compresi quelli non intervenuti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 17

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e direzione dell'Associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dallo Statuto e dalla legge. È composto di cinque membri eletti dall'assemblea generale dei soci.

1. Il consiglio direttivo:

- a) attua le deliberazioni adottate dall'assemblea generale dei soci;
- b) adotta i provvedimenti di carattere generale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Associazione, curando l'osservanza delle disposizioni statutarie, del regolamento e delle delibere degli organi associativi;
- c) dirige e coordina l'attività dell'Associazione adottando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale dell'Associazione e per la sua organizzazione;
- d) delibera sull'ammissione di nuovi soci nonché sull'ammontare delle quote sociali annuali di tesseramento;
- e) delibera la nomina e la revoca - fra i suoi membri elettivi;
- f) Distribuisce al suo interno del consiglio le cariche: presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e consigliere. Successivamente il consiglio direttivo strutturato nomina i referenti: antincendio, protezione civile, pubbliche relazioni, questioni tecniche, referente unità cinofile e automezzi. Tali referenti possono essere nominati o fra i membri del consiglio direttivo, o fra i candidati non eletti oppure fra i semplici soci operativi che rispondano ai requisiti necessari per ricoprire tale carica;
- g) redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea generale dei soci;
- h) delibera la costituzione e lo scioglimento di distaccamenti e gruppi;
- i) determina la quota sociale annuale di tesseramento nonché gli eventuali contributi integrativi in relazione alle attività svolte dell'Associazione;
- j) propone all'assemblea generale dei soci le modifiche dello Statuto;
- k) redige il Regolamento e delibera in merito alle sue modifiche;
- l) nomina e revoca le commissioni, i commissari e gli ispettori;
- m) nomina e revoca l'organo di controllo;
- n) adotta e revoca i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

- o) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto o dal Regolamento;
- p) convoca l'assemblea generale dei soci per lo svolgimento delle elezioni suppletive al fine di colmare eventuali lacune che si verifichino fra i propri componenti.

2. I componenti del consiglio direttivo sono:

- a) presidente;
- b) vice presidente;
- c) segretario/a;
- d) tesoriere;
- e) consigliere.

Art. 18

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede dell'Associazione, ovvero nel diverso luogo motivatamente individuato dal presidente al momento della convocazione, (o in modalità online), sotto la presidenza del presidente stesso o del vice presidente.

In prima convocazione, il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione ovvero a distanza di almeno un'ora dall'orario della prima convocazione, il consiglio direttivo è regolarmente costituito qualunque sia il numero dei suoi componenti presenti. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza semplice e non è ammessa alcuna delega. Le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo sono riportate, anche in via sintetica, su apposito libro dei verbali a cura del/la segretario/a e da questi sottoscritte unitamente al presidente. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali del consiglio direttivo è tenuto a cura del medesimo.

Art. 19

Vacanze tra i membri del consiglio direttivo

In caso di vacanza tra i membri del consiglio direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, la carica vacante è attribuita al primo dei candidati non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'integrazione del numero dei consiglieri, il presidente convoca l'assemblea generale dei soci, per lo svolgimento di apposite elezioni suppletive al fine di reintegrare il numero dei componenti del consiglio direttivo stesso. I consiglieri eletti con le elezioni suppletive restano in carica per la medesima durata della consiliatura nella quale sono stati eletti.

Art. 20

Il presidente

Il presidente è il rappresentante legale e morale dell'Associazione nonché presidente dell'assemblea generale dei soci e del consiglio direttivo. È eletto e revocato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti elettivi. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento o delegate dal consiglio direttivo. Nei casi di particolare urgenza e necessità il presidente può adottare le decisioni di competenza del consiglio direttivo, con l'obbligo di sottoporle a ratifica nella prima adunanza utile. Nel caso di pubbliche calamità il presidente, o un suo delegato, può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione. Il presidente convoca l'assemblea generale dei soci ed il consiglio direttivo. In caso di impedimento del presidente, le sue

funzioni e ed i suoi poteri sono esercitati dal vice presidente. La carica di presidente non è cumulabile con le alte cariche elettive del consiglio direttivo.

Art. 21

Il potere di firma

Il presidente ha, in via ordinaria, il potere di firma per tutti gli atti dell'Associazione. Il presidente può delegare ad altri: vice presidente, segretario/a, tesoriere e consigliere. La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme omogeneo di atti destinati al medesimo progetto o finalità, con espressa indicazione della data di emissione, del termine di durata e delle condizioni limitative di rilascio della delega stessa. Nessun altro socio è autorizzato a contrarre impegni vincolanti per l'Associazione né a sollecitare, trattare e sottoscrivere convenzioni o contratti, senza averne ricevuto espressa autorizzazione e delega dal consiglio direttivo, previa completa e circostanziata informativa.

Art. 22

Il collegio degli ispettori contabili

Il collegio degli ispettori (o quando se ne preveda la costituzione) contabili è composto da uno a tre membri effettivi e da uno a due membri supplenti. È presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il collegio degli ispettori contabili ha il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto contabile e sulla gestione amministrativa generale dell'Associazione, a norma del codice civile e delle vigenti leggi. Il controllo sulla gestione deve avvenire almeno in via semestrale ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali del collegio, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali del collegio degli ispettori contabili è tenuto a cura del medesimo. Alla fine di ciascun esercizio sociale il collegio predispone una relazione al bilancio nella quale sono esposte all'attenzione dell'assemblea generale dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno. Il collegio delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 23

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri (o quando se ne preveda la costituzione) è composto da uno a tre membri effettivi e da uno a due membri supplenti. È presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell'Associazione ed i soci. Decide sui ricorsi dei soci avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari deliberati dal consiglio direttivo. Si pronuncia insindacabilmente in merito alle questioni di carattere morale della vita dell'Associazione, alla Interpretazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dagli organi sociali. Il collegio è regolarmente costituito con l'intervento di almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali del collegio dei probiviri è tenuto a cura del medesimo.

Art. 24

Vacanze tra gli ispettori contabili e i probiviri

In caso di vacanze tra i membri del collegio degli ispettori contabili o del collegio dei probiviri si procede all'integrazione mediante la nomina dei soci primi non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'integrazione del numero dei membri del collegio degli ispettori

contabili o del collegio dei probiviri, il presidente dell'Associazione, convoca l'assemblea generale dei soci, per lo svolgimento di apposite elezioni suppletive al fine di reintegrare il numero dei componenti di tali organi. I membri eletti con le elezioni suppletive restano in carica per la medesima durata dei collegi nei quali sono stati eletti.

Art. 25

I distaccamenti

Al fine di meglio perseguire gli scopi dell'Associazione, si può dar vita, nell'ambito del proprio territorio, a distaccamenti. I distaccamenti sono istituiti con delibera del consiglio direttivo che ne ratifica la costituzione mediante apposita deliberazione. I distaccamenti dipendono a tutti gli effetti dall'Associazione. I distaccamenti sono dotati di mezzi ed equipaggiamenti da parte dell'Associazione, nei limiti di disponibilità della stessa.

Art. 26

Il responsabile del distaccamento

Il consiglio direttivo nomina un socio operante presso il distaccamento quale responsabile del distaccamento stesso. Qualora il responsabile del distaccamento non faccia già parte del consiglio direttivo, egli entra a farne parte senza diritto di voto.

Art. 27

I gruppi

I gruppi sono articolazioni operativo-organizzative facoltative dell'Associazione. Possono essere formati da un numero illimitato di soci e sono istituiti con deliberazione del consiglio direttivo in via:

- a) transitoria, per un periodo minimo di tre mesi e massimo di tre anni;
- b) temporanea, per fronteggiare esigenze operative o organizzative di varia natura.

L'autonomia organizzativa, operativa e gestionale dei singoli gruppi è stabilita dal consiglio direttivo dal quale i gruppi stessi dipendono a tutti gli effetti.

Art. 28

Il capogruppo

Il capogruppo dirige l'operato del gruppo e ne è responsabile. Il capogruppo è nominato dal consiglio direttivo sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, dei membri del gruppo stesso.

Art. 29

Le commissioni

Per meglio realizzare gli scopi sociali, il consiglio direttivo può nominare delle commissioni con compiti consultivi o di supporto tecnico-operativo. Ogni commissione opera secondo le direttive impartite dal referente di settore ove presente o da un membro incaricato dal consiglio direttivo. Le commissioni sono formate anche con la partecipazione di soggetti esterni all'Associazione e possono essere temporanee o permanenti. La creazione di commissioni è auspicabile quale metodo di coinvolgimento e partecipazione dei soci, con riguardo alle loro rispettive specifiche competenze, alla crescita morale e materiale dell'Associazione.

Art. 30
I commissari

In caso di gravi problematiche gestionali o amministrative manifestatesi all'interno di uno o più gruppi o distaccamenti costituiti, il consiglio direttivo può nominare uno o più commissari, scelti tra i soci dell'Associazione, al fine di presiedere e dirigere il distaccamento o i distaccamenti, gruppo o i gruppi medesimi. I commissari attuano, di concerto con il consiglio direttivo, le direttive loro impartite al momento del conferimento dell'incarico e rendono conto del loro operato al suo termine. Se non altrimenti previsto dal consiglio direttivo al momento del conferimento dell'incarico, i commissari svolgono le funzioni proprie di capogruppo.

Art. 31
Gli ispettori

Gli Ispettori sono nominati, tra i soci dell'Associazione, al bisogno e per il tempo necessario dal consiglio direttivo. Hanno il compito di svolgere indagini e ispezioni sull'attività, la gestione o l'operato di soci con incarichi Associativi quali referenti di settore o loro delegati e sull'operato delle commissioni. I soggetti sottoposti ad ispezione sono tenuti a prestare la massima collaborazione agli Ispettori.

Art. 32
Il centro operativo territoriale – Sala Operativa territoriale

Il centro operativo è una struttura facoltativa territoriale di coordinamento dei servizi di protezione civile ed antincendio dell'Associazione. Opera sotto la supervisione ed il coordinamento del presidente o in alternativa del referente nominato dal consiglio direttivo. Ha il compito di coordinare la sala operativa su eventi di emergenza territoriale. Ha funzioni organizzative ed amministrative nella gestione del pre e post emergenza.

Art. 33
I nuclei di intervento specialistico di protezione civile e antincendio boschivo

Il consiglio direttivo può istituire nuclei di intervento specialistico nei settori della protezione civile e dell'antincendio boschivo, sia con compiti tecnico-operativi, che con compito tecnico-consultivi. Sono coordinati dal referente di settore o da un referente appositamente nominato dal consiglio direttivo.

Art. 34
Verballi degli organi collegiali

Per ogni adunanza di ciascun organo collegiale dell'Associazione deve essere redatto un verbale da conservare in apposito libro. Dal verbale devono risultare l'eventuale dissenso e le motivazioni di ciascuno dei partecipanti in disaccordo rispetto alle decisioni adottate. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici.

LA GESTIONE PATRIMONIALE E **FINANZIARIA**

Art. 35

Risorse economiche

Le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività sono:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite patrimoniali proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 36

Intestazione dei beni sociali

Tutti i beni facenti parte del patrimonio sociale sono intestati direttamente all'Associazione.

Art. 37

Il conferimento di beni e capitali

Ogni attribuzione patrimoniale o erogazione finanziaria a favore di qualsivoglia articolazione organizzativa, deve essere direttamente accreditata o conferita alla tesoreria dal soggetto erogatore, sia esso pubblico o privato.

Art. 38

I fondi dei distaccamenti, gruppi e nuclei

Qualora venissero costituiti dei gruppi e/o dei distaccamenti e/o dei nuclei all'interno dell'Associazione e qualora questi ricevessero dei contributi per la loro attività specifica questi

sarebbero gestiti dal tesoriere dell'Associazione, nel bilancio dell'Associazione, pur essendo destinati esclusivamente a loro per le finalità per cui sono stati eventualmente versati.

Art. 39

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa dell'esercizio sociale, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno dell'esercizio sociale successivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal tesoriere, approvati dal consiglio direttivo entro il mese di gennaio di ogni anno. Una volta approvati dal consiglio direttivo vengono sottoposti a controllo del collegio degli ispettori contabili entro il mese di febbraio di ogni anno (qualora siano stati eletti) in caso di mancanza del collegio degli ispettori contabili basta solo l'approvazione del consiglio direttivo prima che venga sottoposto al giudizio dell'assemblea dei soci che si deve tenere entro il mese di marzo.

Art. 40

Organo di controllo

Il consiglio direttivo può nominare e revocare l'Organo di Controllo, che avrà forma monocratica. Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 e successive modifiche ed integrazioni., in quanto applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni., ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo D.Lgs 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. All'Organo di Controllo è demandata ordinariamente anche la revisione legale dei conti. In ragione di quanto sopra l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 41

Responsabilità dei soci

I soci che arrechino danno alle strutture, attrezzature o veicoli sociali per dolo, colpa grave o comportamenti irresponsabili, sono tenuti al pagamento di un indennizzo del danno causato. L'entità dell'indennizzo dovuto dal/dai soci/i dovrà essere stabilita a cura del consiglio competente, in base all'entità del danno ed al grado di responsabilità del/dei socio/i.

Art. 42

Atti e pubblicazioni dell'Associazione

Nessun documento o pubblicazione potrà qualificarsi ufficialmente per atto dell'Associazione se non avrà ricevuto la preventiva approvazione del presidente.

Art. 43

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea generale dei soci in sessione straordinaria, nomina i liquidatori, scegliendoli tra i soci, e stabilisce le modalità della liquidazione. L'assemblea generale dei soci che delibera lo scioglimento prevede la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 44

Requisiti iscrizione e mantenimento all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana

I seguenti punti sono quelli che l'Associazione assicura per l'iscrizione e il mantenimento all'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Siciliana:

1. Non ha fini di lucro;
2. Ha un'articolazione democratica della propria struttura;
3. Le cariche associative sono gratuite ed elettive come pure gratuite, sono le prestazioni fornite dagli aderenti;
4. I criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti sono disciplinati dal proprio vigente statuto;
5. L'organizzazione di volontariato si obbliga a formare nell'ambito del proprio bilancio preventivo e consuntivo annuali ai sensi D.Lgs 117/2017, specifiche voci di bilancio afferenti alle attività di protezione civile;
6. L'organizzazione di volontariato si obbliga ad assicurare i propri aderenti secondo le modalità previste nel D.Lgs 117/2017.

Art. 45

Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

